163/2025

Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Giuseppe Di Benedetto, in funzione di Giudice Unico delle pensioni,

visto l'atto introduttivo del giudizio;

esaminati gli altri atti e i documenti tutti di causa;

Uditi all'udienza tenuta in data 11/11/2024 con l'assistenza del segretario dott.ssa Nadia Bruno, l'Avv. Alessandro Tucci, delegato oralmente dagli Avvocati Cesare Cardoni e Guido Conticelli per il ricorrente, l'Avv. Flavia Incletolli per l'Inps.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 79123 del registro di Segreteria, promosso dal sig. XX nato a omissis il omissis, C.F.: omissis,residente in omissis Via omissis n. omissis ed elettivamente domiciliato in Roma Via Gaetano Filangieri n. 4 presso l'Avv. Cesare Cardoni che lo rappresenta e difende unitamente e/o disgiuntamente all'Avv. Guido

Conticelli del Foro di Viterbo;

Contro

INPS, Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'avv. Andrea Botta ed elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria n.29,

FATTO

1.Con il ricorso in epigrafe il ricorrente -cessato dal servizio in data 9.2.2018 per infermità non dipendente da causa di servizio con qualifica di collaboratore scolastico- con riferimento al proprio trattamento pensionistico, ha contestato che:

a) non sono stati valorizzati tutti i periodi di servizio a tempo indeterminato, riportati nell'estratto contributivo;

b) è stato omesso il periodo di supervalutazione dell'invalidità civile;

c) è stata riconosciuta una retribuzione utile inferiore rispetto a quella desumibile dal cedolino stipendiale.

2. L'INPS si è costituito in giudizio con memoria con la quale dopo aver evidenziato che la domanda di RVPA (Richiesta di Variazione della Posizione Assicurativa), con cui il ricorrente aveva richiesto

l'aggiornamento della sua posizione in ordine alle maggiorazioni, era priva della documentazione sanitaria necessaria alla lavorazione, ha rappresentato di aver già provveduto a rideterminare la pensione del ricorrente ed ha effettuato una ulteriore riliquidazione in data 08/10/2024 con pagamento di arretrati per euro 1.862,03 nel cedolino di dicembre 2024 (ed ha prodotto agli atti di causa la relativa documentazione).

Ha concluso per la declaratoria di cessata materia del contendere.

3. A conclusione dell'udienza, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO:

1.In considerazione che nelle more del giudizio la prestazione pensionistica domandata con l'atto introduttivo del giudizio è stata liquidata, va dichiarata cessata la materia del contendere.

2. Si compensano le spese di lite.

Nulla per le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei Conti -Sezione Giurisdizionale per il Lazio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando dichiara l'estinzione del giudizio in epigrafe per cessata materia del contendere. Spese

di lite compensate. Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 11 novembre 2024.

IL GIUDICE

Giuseppe DI BENEDETTO

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 20.03.2025
per il Dirigente
F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA

ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
20.03.2025 11:20:08
GMT+01:00